



BOLLETTINO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA UIL DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOSTENIBILITÀ UIL –
a cura dell'UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO IMPAGINAZIONE E INVIO: Roberto Calzolari

Anno VI giugno 2018 n. 71

DOCUMENTAZIONE

PUBBLICAZIONI

**LEGISLAZIONE
ACCORDI**

**SENTENZE
QUESITI - EVENTI**

UIL ITAL SERVIZI

COLLABORIAMO

AMBIENTE

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

**come ricevere
INFORMAZIONI
sui SERVIZI UIL**



facebook



LinkedIn



[PER SCARICARE](#)

ROSETO: BASTA CON QUESTO STILLCIDIO PREVENZIONE E TUTELA NEI LUOGHI DI LAVORO DEVONO ESSERE PRIORITÀ

Ieri è avvenuto l'ennesimo incidente mortale sul lavoro, questa volta a Sestri Ponente, dove un operaio ha perso la vita cadendo da un'impalcatura.

Siamo di fronte a un'emergenza nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che deve trovare una soluzione al più presto perché questo è un vero e proprio bollettino di guerra che deve essere fermato.

Serve un cambio culturale reale, la prevenzione e la tutela delle persone nei luoghi di lavoro non può essere vista come un costo, ma come una priorità. Chiediamo anche al nuovo Governo di intervenire concretamente su questa piaga che da troppo tempo attanaglia il nostro Paese. Non basta più l'indignazione, ma è il momento di dar vita ad un nuovo e vero percorso che costruisca nel nostro Paese una cultura radicata sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con il coinvolgimento ed il contributo delle parti sociali. Tutta la Uil è vicina alla famiglia del lavoratore.

Roma, 14 giugno 2018

SOSTANZE PERICOLOSE NEI LUOGHI DI LAVORO, LANCIATA IN ITALIA LA CAMPAGNA EUROPEA 2018-2019 DI EU-OSHA

Con l'evento di lancio tenutosi a Roma (8 Maggio 2018) presso la Direzione generale dell'Inail, parte anche nel nostro Paese la campagna biennale sugli ambienti di lavoro sani e sicuri promossa dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha). La campagna europea coordinata in Italia dall'Inail, ha l'obiettivo di sensibilizzare i lavoratori, i datori di lavoro e l'opinione pubblica sull'importanza di un corretto utilizzo delle sostanze pericolose negli ambienti di lavoro.

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=9458

EDIZIONE AGGIORNATA DEL DECRETO LEGISLATIVO 81

Novità sul D.lgs. 81/08 aggiornato a maggio 2018 su: sanzioni per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, elenco dei soggetti abilitanti e dei formatori per l'effettuazione dei lavori sotto tensione (decreto direttoriale n. 2 del 16 gennaio 2018), oppure sugli ultimi interpelli in materia di SSL (n. 1 e n. 2 del 13 dicembre 2017, n. 1 del 14 febbraio 2018 e n. 2 del 5 aprile 2018).

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=5870

OIRA - ONLINE INTERACTIVE RISK ASSESMENT - SOFTWARE DI VALUTAZIONE INTERATTIVA DEI RISCHI ONLINE REALIZZATO DALL'AGENZIA EUROPEA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO (EU-OSHA).

Il tool dedicato al settore degli uffici, realizzato dal gruppo di lavoro nazionale costituito su base tripartita, è stato approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito della seduta del 3 maggio 2018 e, a seguito di tale approvazione, è stato emanato il decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 maggio 2018 di adozione dello strumento OiRA applicato al settore "Uffici".

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/software/software-oira.html>

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RLS UIL

“la Cassetta degli Attrezzi”

Sito UIL

www.uil.it

Sito UIL – Salute e Sicurezza sul Lavoro

<http://www.uil.it/newsamb>

PROGETTO RLST UIL

<http://rlst.uil.it/>

COLLANA SSL UIL

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=8348

TUTORIAL PROCEDURE STANDARDIZZATE DVR - UIL

<https://www.dropbox.com/sh/qheq2hi3sixoxvc/AABtOb1GYvLmq9PVrTsWbMjya?dl=0>

Archivio Newsletter RLS NEWS UIL

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=2647

Manuale RLS/RLST UIL “Per non navigare a vista”

http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=32&Provenienza=3

COLLANA SSL UIL – INVECCHIAMENTO ATTIVO **NEW!!!**

<http://www.uil.it/Documents/Invecchiamento%20Attivo%20-%20Finale.pdf>

Progetto IMPAcT-RLS

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-impact-rls.html>

RLS – CRD Repository della documentazione sindacale sulla prevenzione dei rischi e la salute e sicurezza sul lavoro

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/biblionweb-la-biblioteca-online/repository-inail-e-piattaforme-informative/repository-crd.html>

ROSETO: GESTIONE DEI RIFIUTI TRA LE PRIORITÀ DEL NUOVO MINISTRO DELL'AMBIENTE

La Corte di Giustizia dell'UE ha condannato l'Italia ([link](#)) ad una multa di 25 milioni di euro per la non-raccolta e non-gestione delle acque di scarico, da nord a sud, così come stabilito in sede comunitaria ormai da ben diciotto anni. Niente allacci fognari né sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti liquidi urbani in oltre settanta aree del Paese, con una duplice prospettiva: che, secondo dati tecnici, non saranno possibili risanamenti definitivi per ancora un quinquennio e che ogni sei mesi fuori regola ci costeranno da subito 30 milioni di euro in più. Cifre enormi che si sommano a quelle già pagate in questi ultimi quindici anni, nonostante richiami, sentenze, procedure di infrazione a getto continuo. Il ritardo dell'Italia, nell'attuare quanto disposto dalla direttiva europea 271/1991 ([link](#)) che impone di restituire all'ambiente acqua pulita attraverso un adeguato trattamento delle acque reflue urbane per di dotarsi ci restituisce un quadro desolante dei sistemi di trattamento delle acque sul nostro territorio, ben 74 impianti non sono a norma nonostante siano stati stanziati i finanziamenti proprio per essere in regola con le disposizioni europee. Per superare le inadempienze di fronte all'Europa e tutelare il nostro ambiente c'è l'urgenza di per migliorare i servizi di depurazione delle acque avviando il processo di coordinamento con i vari Enti che si occupano del trattamento di acque reflue, di mettere a norma il Sistema idrico integrato rendendolo omogeneo in tutto il territorio nazionale attraverso un gestore unico per superare le criticità esistenti soprattutto nel sud del Paese e che ci espongono continuamente a corpose sanzioni. **La UIL chiederà al nuovo Ministro dell'Ambiente, gen. Sergio Costa, di mettere fra i primi punti nell'agenda di lavoro la capacità strutturale dell'Italia a gestire i rifiuti, in un rapporto di pieno coinvolgimento degli attori sociali sul territorio, a cominciare dal Sindacato.**

<https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-05/cp180074it.pdf>

RIFIUTI IN PLASTICA- STRATEGIA DELL'UNIONE EUROPEA

La Strategia europea sulla plastica adottata dalla Commissione europea il 16 gennaio 2018 ([link](#)) diventa un cardine sacrosanto del secondo pacchetto sull'economia circolare adottato nel 2015 e contribuirà concretamente a quegli obiettivi ambiziosi di sviluppo sostenibile per il 2030 e agli obiettivi derivanti dall'accordo di Parigi sul contrasto o meglio sugli adattamenti che ogni Paese dovrà compiere per i cambiamenti climatici e l'emissione di gas serra. Obiettivo principale della strategia è la lotta all'uso dei prodotti di plastica che oltre a vietare la vendita di alcuni specifici prodotti, come i cotton fioc e sacchetti di plastica, punta al riciclo ed al riuso di tutti gli imballaggi in plastica.

Una sfida che, imprese, pubblica amministrazione e cittadini devono affrontare insieme, in Europa si producono 25 milioni di rifiuti di plastica e meno del 30% è raccolta per essere riciclata a fronte di questa enorme massa di rifiuti di plastica prodotta che raggiunge i nostri mari le nostre tavole e l'aria che respiriamo. L'investimento in nuove tecnologie e la ricerca di nuovi materiali saranno le nuove opportunità per le nostre industrie e posizionerà l'Europa a *leader* nello sviluppo industriale sostenibile.

PROGRAMMA EUROPEO PER AMBIENTE E CLIMA: ADOTTATO IL PROGRAMMA LIFE 2018-2020

Con la decisione di esecuzione n. 2018/210 del 18 febbraio u.s, la Commissione Europea ha licenziato il programma di lavoro pluriennale **LIFE 2018-2020** ([link](#)).

L'importo pari ad euro 1.657.063.000 sarà destinato come priorità:

- all'uso efficiente delle risorse
- alla tutela della biodiversità
- alla governance ed informazione in materia ambientale

- all'adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici.

Rammentiamo che il programma LIFE è uno strumento europeo che contribuisce attraverso il finanziamento di progetti allo sviluppo sostenibile. Possono accedere ai finanziamenti, gli Enti pubblici (Regioni, Comuni, Enti di ricerca ecc) ed organizzazioni private portatori di interesse comune ed attivi in campo ambientale.

<https://ec.europa.eu/environment/life/index.htm>

MADE GREEN ITALY –APPROVATO IL REGOLAMENTO

Con Decreto n. 56 del 21 marzo u.s. pubblicato in Gazzetta è stato approvato il *“Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221”*.

Previsto dal collegato ambientale per la promozione dei prodotti italiani di piccole imprese nella prospettiva di promuovere, sia lo sviluppo del consumo sostenibile, sia la riduzione dell'impatto ambientale, il Regolamento detta i criteri per agevolare l'adesione al **Made Green Italy**, favorire la tracciabilità e la competizione dei prodotti garantendone la competitività sui mercati nazionali ed internazionali.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/29/18G00078/sg>
<http://www.minambiente.it/pagina/made-green-italy>

ILVA: DIRITTO ALLA SALUTE E AL LAVORO, UN COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Sul numero di maggio della rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro l'analisi e commento dell'Avv. Massimiliano Oggiano alla sentenza della Corte Costituzionale n.58/2018 che, con riferimento al caso ILVA ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) e degli artt. 1, comma 2, e 21-octies della legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria

La ricostruzione della vicenda normativa e dell'incidente

L'articolo ricostruisce innanzitutto l'antefatto normativo della questione a partire dalla data 25 luglio 2012, quando, su richiesta della locale Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Penale di Taranto aveva disposto l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo. Si passa poi ad analizzare l'incidente occorso in data 8 giugno 2015, presso lo stabilimento siderurgico, in particolare presso "l'area ghisa", e il conseguente procedimento penale per rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e per omicidio colposo aggravato a carico dei titolari di posizione di garanzia all'interno dello stabilimento (datori di lavoro, dirigenti, responsabili d'area, di reparto e tecnici) in occasione del quale si procedeva, ancora una volta, al sequestro preventivo, senza facoltà d'uso, degli impianti a caldo (nello specifico del solo altoforno 2, dove si era verificato l'incidente). Sulla questione di legittimità Oggiano sottolinea che due sono i punti che vanno doverosamente messi in evidenza a fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 D.L. 4 luglio 2015: il primo, intimamente collegato al periodo di tempo intercorso tra l'ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale e il momento in cui quest'ultima ha deciso la questione di costituzionalità, è rappresentato dall'abrogazione anticipata della norma il cui giudizio di legittimità era stato rimesso alla Corte Costituzionale, il secondo è che la medesima norma abrogata era stata letteralmente riprodotta, con salvezza degli effetti fino a quel momento prodotti, in altra disposizione di legge che ne aveva di fatto determinato la definitiva permanenza nel nostro ordinamento.

Fonte: Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/ILVA-diritto-salute-e-lavoro-commento-sentenza-corte-/e2df858f-c909-4802-ac09-e7d7076356be/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_29_5_2018

RIUTILIZZO ACQUE IN AGRICOLTURA: NUOVE NORME DALL'UE

La Commissione riporta il lancio di una Proposta normativa per stimolare e facilitare il riutilizzo nell'UE delle acque per l'irrigazione agricola con nuovi requisiti minimi per il riutilizzo delle acque reflue trattate provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ma anche maggiore trasparenza sulle pratiche di riutilizzo delle acque. Il tema si intreccia con quello dello stress idrico proprio di molte nazioni europee (quasi un terzo): le nuove previsioni dovranno garantire che si faccia l'uso migliore delle acque trattate, fornendo un'alternativa affidabile per l'approvvigionamento idrico. Il testo della Commissione: Bruxelles, 28 maggio 2018 - La Commissione propone oggi nuove norme che intendono stimolare e facilitare il riutilizzo nell'UE delle acque per l'irrigazione agricola. Le nuove norme contribuiranno ad aiutare gli agricoltori a fare il miglior uso possibile delle acque reflue non potabili, per alleviare la scarsità idrica e contemporaneamente proteggere l'ambiente e i consumatori.

Che cosa propone la Commissione? Requisiti minimi per il riutilizzo delle acque reflue trattate provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, riguardo sia elementi microbiologici (ad esempio, i livelli dei batteri E. coli) sia requisiti di monitoraggio incentrati sulla frequenza dei controlli e sul monitoraggio di convalida. Fissare requisiti minimi garantirà che l'acqua depurata prodotta in conformità delle nuove norme sia sicura per l'irrigazione.

- Gestione del rischio, per fare in modo che gli eventuali rischi supplementari siano affrontati rendendo le acque sicure per il riutilizzo.
- Maggiore trasparenza, così che il pubblico abbia accesso alle informazioni online sulle pratiche di riutilizzo delle acque nei rispettivi Stati membri.

Il riutilizzo delle acque nell'Unione europea è oggi molto al di sotto delle sue potenzialità, con la conseguenza che l'impatto ambientale e l'energia necessaria per l'estrazione e il trasporto di acqua dolce incidono molto più del necessario. Inoltre, un terzo del territorio dell'UE soffre di stress idrico durante tutto l'anno e le carenze idriche continuano a costituire un'importante fonte di preoccupazione per molti Stati membri dell'UE. Anche il manifestarsi di condizioni meteorologiche sempre più imprevedibili, che includono notevoli episodi di siccità, avranno con tutta probabilità conseguenze negative sia sulla quantità sia sulla qualità delle risorse di acqua dolce. Le nuove norme si propongono di garantire che si faccia l'uso migliore delle acque trattate provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, fornendo un'alternativa affidabile per l'approvvigionamento idrico. La nuova normativa rende utilizzabili le acque reflue non potabili contribuendo anche al risparmio di costi economici e ambientali connessi alla creazione di nuove fonti di approvvigionamento idrico.

Fonte: Redazione InSic.it

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Riutilizzo-acque-in-agricoltura-nuove-norme-dall-UE/b9c252ae-d789-45bb-b710-25fd5aafb60c/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_29_5_2018

RIDUZIONE RIFIUTI MARINI: VERSO NUOVE REGOLE UE

Dopo le norme sull'uso di acque per l'irrigazione, la Commissione, sempre in data 28 maggio ha proposto una Direttiva con nuove regole per la riduzione della proliferazione di 10 prodotti di plastica monouso e per gli attrezzi da pesca perduti e abbandonati, che inquinano le spiagge e i mari d'Europa rappresentando il 70% dei rifiuti marini. Le imprese ci guadagneranno in competitività, spiega la Commissione nel comunicato che segue, perché la nuova regolamentazione sarà il trampolino ideale per sviluppare economie di scala e rafforzare la competitività nel mercato mondiale in piena espansione dei prodotti sostenibili. L'iniziativa si pone all'interno della strategia europea sulla plastica, della strategia marina e delle direttive sui rifiuti, integrando altre misure adottate per contrastare l'inquinamento dei mari, come la direttiva sugli impianti portuali di raccolta, e le proposte di restrizioni della microplastica e della plastica oxodegradabile.

Fonte: Redazione InSic.it

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Riduzione-rifiuti-marini-verso-nuove-regole-UE/7085d2b4-46f5-4012-9462-9bc14f2980c4/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_29_5_2018

DOORS CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLA REGIONE PIEMONTE

Descrizione: un operaio ha perso l'avambraccio mentre stava pulendo l'albero di un miscelatore di vernici con l'attrezzatura in moto, presso una ditta metalmeccanica.

Quella sera ero reperibile. Solitamente la "pronta disponibilità" genera in me una certa apprensione, un'attesa che spero non debba finire mai, non debba mai succedere che il telefono improvvisamente squilli e qualcuno ti comunichi che un lavoratore si è fatto male e che bisogna intervenire. Ricordo stranamente, però, che quel venerdì lo squillo del telefono mi colse quasi di sorpresa, come se non fossi io il tecnico reperibile o che fosse impossibile che proprio allora un lavoratore avesse subito un grave infortunio, mentre stava terminando il suo turno di lavoro. Mi sono cambiata d'abito, ho infilato le scarpe antinfortunistiche, ho preso la borsa della reperibilità con la macchina fotografica e i moduli da compilare per la raccolta delle informazioni, sono andata a prendere la collega e siamo partite.

Cosa è successo

Dionigi, un lavoratore cinquantenne, nato e cresciuto in Brianza dove risiede tuttora, a una distanza di circa due chilometri dalla sede dell'azienda, a soli quattro minuti di auto. Dopo aver frequentato una scuola professionale, che gli ha permesso di conseguire un attestato come disegnatore metalmeccanico, Dionigi ha trovato lavoro come operaio in officine metalmeccaniche della zona, approdando nel 2004 in quest'azienda come addetto alla miscelazione delle vernici. A seguito dell'infortunio, non potendo più svolgere la mansione precedente, Dionigi è stato trasferito presso la portineria aziendale. L'infortunio è avvenuto in un'azienda di circa 150 lavoratori che si trova nell'operosa Brianza vimercatese, in una zona industriale facilmente raggiungibile in auto. L'attività è svolta in turni su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e consiste nel rivestimento di manufatti in metallo (es. cabine degli ascensori, lavatrici, frigoriferi, ecc.) con film plastici e vernici. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di un ancora caldo venerdì di settembre del 2011, all'interno del reparto verniciatura, precisamente nel locale di miscelazione delle vernici.

Che cosa si stava facendo

Da Dionigi abbiamo appreso che, come ogni venerdì, con la fine della settimana lavorativa, era necessario procedere alla pulizia dei miscelatori. Per portarsi avanti con il lavoro ha indossato i guanti in gomma, ha preso uno straccio, lo ha imbevuto di solvente, lo ha appallottolato e lo ha appoggiato, premendolo sull'albero del mescolatore in rotazione, il cui fusto conteneva solo una piccola quantità di vernice. In quel momento vicino a Dionigi c'era Angelo, un collega di un altro reparto appena entrato nel locale per chiedere alcune informazioni. Angelo, essendo di un altro reparto, non sapeva come fare a spegnere la macchina. L'arto amputato è caduto nella vernice e vi è rimasto probabilmente diversi minuti; infatti, dalla documentazione medica rilasciata dall'unità operativa chirurgica dell'ospedale dove Dionigi è stato ricoverato si evidenzia che "il segmento amputato giunge contaminato da vernice acrilica diffusa al suo interno...": ciò ha reso impossibile qualsiasi tentativo di ricostruzione chirurgica.

Dionigi non ha saputo spiegare come sia potuto accadere l'infortunio perché non riesce proprio a ricordare nulla degli attimi precedenti l'incidente; probabilmente lo straccio si è arrotolato intorno all'albero, imprigionando la sua mano calzata dal guanto e lui non è riuscito a contrastare il movimento dello stesso per liberarla: la mano è stata, quindi, trascinata in rotazione.

Cosa si è appreso dall'inchiesta

Per capire meglio come si doveva svolgere la lavorazione abbiamo chiesto a Saverio, il collega in coppia con Dionigi, e a Mario, il capomacchina che coordina il lavoro di tutte le sette persone del reparto di verniciatura durante il medesimo turno di Dionigi. Dalle loro testimonianze abbiamo scoperto che la pulizia dell'albero in moto svolta da Dionigi non è stata un'azione occasionale, ma, al contrario, una pratica scorretta piuttosto abituale svolta anche da altri operatori. Saverio, infatti, afferma che: "... quando si è verso la fine della produzione, è opportuno pulire l'albero del miscelatore in moto durante la lavorazione; facendo in questo modo, la pulizia dell'albero è più agevole perché la vernice è ancora bagnata e quindi si guadagna tempo." Tale modalità di lavoro era trasmessa verbalmente dai lavoratori più esperti ai nuovi assunti senza che nessuno avesse reale coscienza della sua pericolosità: "nessuno mi ha mai detto che tale operazione non doveva essere effettuata, né io ho mai pensato che potesse essere pericolosa." dice Saverio. Abbiamo così iniziato a ipotizzare che, nonostante quanto teoricamente spiegato durante i corsi di formazione sulla sicurezza, pur svolti in ditta dallo stesso Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, la pratica di pulizia dell'organo in moto non solo era tollerata, ma in un certo qual modo prevista e insegnata nella realtà quotidiana per velocizzare il lavoro. Secondo quanto riferito dall'azienda, invece, l'unica procedura prevista per la pulizia dell'albero della pala sarebbe consistita nello smontare la stessa e nell'appenderla a un apposito sostegno posto sulla parete di fronte ai mescolatori. La ditta, però, nonostante le ripetute richieste, non ha mai fornito evidenza scritta della procedura. Anche la cartellonistica di sicurezza affissa nel locale miscelazione non richiamava in alcun modo il divieto di eseguire la pulizia di organi in moto o l'obbligo di attenersi a un'eventuale procedura aziendale. L'azienda, non essendo solo utilizzatrice della macchina ma avendo provveduto direttamente alla sua progettazione e costruzione, avrebbe avuto ben due occasioni per compiere la valutazione dei rischi che questa comporta, in fase preliminare di progettazione/costruzione e in fase di utilizzo e per individuare le necessarie misure di prevenzione e protezione delle zone pericolose. Invece in nessun documento aziendale sono state prese in considerazione le operazioni di pulizia della pala e valutati i rischi conseguenti. Le convinzioni maturate "sul campo" sono spesso culturalmente più incisive di sporadici corsi di formazione teorici come quelli svolti anche dall'infortunato. Agli atti, infatti, risulta che Dionigi avesse partecipato a un solo corso di formazione svolto nell'anno 2004 dal titolo "Informazioni generali in materia di prevenzione e protezione ai sensi art. 21 DLgs 626/94".

Come è andata a finire

La nostra inchiesta è terminata nel gennaio 2012 con una segnalazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica di Monza e un verbale di prescrizione e contravvenzione all'azienda. La ditta ha progettato e installato un sistema di protezione che impedisce il contatto con parti in movimento, apporta le necessarie modifiche per permettere l'arresto del movimento dell'albero in caso di emergenza, aggiorna la valutazione dei rischi, elabora una specifica procedura scritta per la pulizia delle pale e prevede aggiornamenti sulla formazione specifica dei lavoratori e dei preposti. Nel luglio del 2014 il giudice della sezione penale del Tribunale di Monza emette sentenza e applica, concesse le attenuanti generiche e dell'avvenuto risarcimento del danno, la pena di €200,00 di multa al datore di lavoro a seguito di sua richiesta di patteggiamento

Non sarebbe successo se

La storia di questo infortunio fa emergere due fattori causali concomitanti:

- uno riguardante l'assetto della macchina: assenza di un dispositivo di protezione in grado di impedire l'accesso all'albero in moto;
- l'altro riferito a un'attività scorretta svolta dall'infortunato ovvero la pulizia dell'albero in moto, che era tollerata dall'organizzazione aziendale. Lo stesso preposto che avrebbe dovuto vigilare sul corretto svolgimento dell'operazione di pulizia considerava tale pratica abituale.

Inoltre è importante evidenziare come la presenza dei guanti, necessari per la protezione delle mani dal contatto con vernice e solvente, abbia favorito il trascinarsi della mano tra lo straccio e l'albero in rotazione. Tali fattori, che appaiono come determinanti prossimali dell'infortunio, discendono in realtà da un'insufficiente valutazione dei rischi riguardante la macchina, a partire dalla sua progettazione; ciò non ha permesso, di conseguenza, di individuare adeguate misure preventive e protettive (a es. carter di protezione per impedire l'accesso all'albero in moto, formazione, ecc.) e di definire idonee procedure di sicurezza. Ma non basta, le procedure devono essere comprensibili per tutti i soggetti dell'organizzazione aziendale che le devono eseguire e per gli addetti preposti al controllo della loro concreta attuazione. Un risultato di questa portata è difficilmente raggiungibile se non si prevede un esteso coinvolgimento delle persone che lavorano in prima linea e che gestiscono, quotidianamente, il rischio residuo che ogni lavoro comporta.

Fonte: SicurInfo - S.S. Dors, ASLTO3 Centro di Documentazione per la Promozione della Salute della Regione Piemonte

E' DISPONIBILE IL NUMERO 5 DEL BOLLETTINO SUVA 2018

L'Organismo che in Svizzera svolge le funzioni dell'INAIL in Italia distribuisce una newsletter con suggerimenti, proposte, dati e soluzioni al problema degli infortuni sul lavoro (e nella vita quotidiana).

Ecco l'ultimo numero:

http://suva-inx.inx.ch/inxmail/html_mail.jsp?params=228421+ro55ma%40yahoo.it+0+000kgm000000200000000ctz6n0e37e

DISPOSITIVI PER RILEVARE PRESENZA PERSONE - IEC 62046:2018

Specifica i requisiti per la selezione, la configurazione e la messa in servizio di dispositivi di protezione per **rilevare la presenza di persone** al fine di proteggerle da parti pericolose di macchinari.

Questa norma riguarda l'applicazione di dispositivi di protezione elettrosensibili (ESPE) specificati nella norma IEC 61496. In particolare, si prendono in considerazione le caratteristiche dei macchinari, i dispositivi di protezione, l'ambiente e l'interazione umana di persone dai 14 anni in su.

Fonti: ichub.it – Certifico.com

<http://www.ichub.it/catalogo/sicur-macchine-iec-62046-2018-dispositivi-per-rilevare-presenza-persone.htm>

<https://www.certifico.com/marcatura-ce/documenti-marcatura-ce/79-documenti-riservati-marcatura-ce/1019-focus-barriere-protezione-fotoelettriche-applicazioni>

USO SICURO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

- Lavorare con apparecchi di sollevamento comporta elevati pericoli.
- I gravi infortuni dovuti a un utilizzo non sicuro di questi apparecchi sono piuttosto frequenti.
- Per rendere sicuro il trasporto di carichi con apparecchi di sollevamento vanno adottate le necessarie misure di protezione

Fonte: SUVA

<https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Sched-tematiche-factsheet/uso-sicuro-degli-apparecchi-di-sollevamento>

SALUTE E SICUREZZA DEGLI OPERATORI DELLA SICUREZZA

In Olympus una raccolta delle normative e degli accordi a sostegno e tutela degli operatori della sicurezza

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=category&id=132&layout=blog&Itemid=128

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE - GRU SU AUTOCARRO

L'opuscolo INAIL tratta delle gru su autocarro descrivendone le caratteristiche costruttive precipe e l'evoluzione dello stato dell'arte. Fornisce inoltre indicazioni dettagliate per la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica.

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-apparecchi-sollevamento-mobili.html>

INTERPELLI DEL MESE DI MAGGIO 2018**Interpello 29/05/2018 n. 4****Istanza: articolo 9, d.lgs. n. 124/2004 – indennità di maternità per le libere professioniste – articolo 70 del d.lgs. n.151/2001****Destinatario:** Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Con l'istanza di interpello indicata in oggetto il Consiglio Nazionale ha chiesto chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo 70, comma 2, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, concernente la base di calcolo del reddito della libera professionista ai fini della determinazione dell'indennità di maternità spettante alla stessa, relativamente all'ipotesi in cui essa rientri in Italia dopo aver svolto continuativamente un'attività lavorativa o aver conseguito un titolo di studio all'estero.

Interpello 29/05/2018 – n. 3**Istanza: articolo 9, d.lgs. n. 124/2004 – fruizione degli incentivi – art. 31, comma 1, lettera e) ed f), del d.lgs. n. 150/2015****Destinatario:** Alleanza Lavoro

In particolare, l'Associazione istante chiede se la condizione dell'incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, fermo restando la presenza degli altri requisiti stabiliti dalle singole disposizioni per la fruibilità degli incentivi di legge, debba essere riferita all'impresa utilizzatrice ovvero all'Agenzia per il lavoro in caso di assunzione di lavoratori in somministrazione.

Interpello 16/05/2018 – n. 3**Istanza: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ai “quesiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex Articolo 12 D.lgs. 81/08 s.m.i.”****Destinatario:** DICCAP – Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali

Il DICCAP ha avanzato istanza di interpello per rappresentare che, in alcuni campi nomadi, presso i quali la Polizia Locale svolge servizi di vigilanza “...si verificano, in maniera costante, roghi [...] tali roghi, oltre all'allarme di inquinamento ambientale ed oltre al danno alla salute cagionato nei confronti dei cittadini, preoccupano non poco anche lo Scrivente e tutti i reparti di Polizia Locale coinvolti. Infatti, i roghi in questione rappresentano un pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nel servizio di pattuglia”. Tutto ciò considerato viene richiesto “... se, e in che misura, l'art. 3 comma 2 [d.lgs. n. 81/2008] si applichi nei confronti dei dipendenti della Polizia Locale e se essi possano essere incardinati nelle Forze «destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica»”

*Fonte AIAS SICUREZZA:IT***OIRA PER UFFICI: L'ADOZIONE IN UN DECRETO DEL MINISTERO LAVORO**

Con Decreto n.61/2018 del 23 maggio 2018 il Ministero del Lavoro adotta lo strumento OiRA per la valutazione dei rischi del settore "Uffici" a vantaggio di micro e piccole imprese. Uno strumento approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella seduta del 16 dicembre 2015 e poi sperimentato fra 2016 e 2017; nella seduta del 3 maggio scorso è stato dato parere favorevole alla sua adozione Riferimenti normativi: Decreto Ministeriale n.61 del 23/05/2018 Adozione del decreto che recepisce, in attuazione dell'articolo 29, comma 6-quater, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, lo strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OIRA, dedicato al settore "Uffici".

Fonte: Redazione InSic

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/OiRA-per-uffici-l-adozione-in-un-decreto-Ministero-Lavoro/965ea023-bef8-4ed3-bada-0d0c21fa475c/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_29_5_2018

VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE: IL 18° ELENCO DI SOGGETTI ABILITATI

Publicato sul sito del Ministero del lavoro il Decreto direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 che contiene in allegato il XVIII° elenco dei soggetti abilitati alla effettuazione delle verifiche periodiche (di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Testo unico di Salute e Sicurezza. L'elenco (citato al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011) sostituisce il precedente, allegato al Decreto direttoriale del 14 febbraio 2018.

In sei articoli si dispone il rinnovo della iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione competente (presso il Ministero) ha concluso la propria istruttoria. Sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso in termine di estensione ovvero di riduzione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti e decretato l'inserimento ex novo, di alcune società. All'art.6 il nuovo elenco di soggetti abilitati.

Fonte: Redazione InSic.it

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Verifiche-periodiche-il-18elenco-di-soggetti-abilitati/2f6d798c-1d7b-42bb-9428-061bbc3c8cec/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_29_5_2018

GESTIONE E VIGILANZA SU TRAFFICO RIFIUTI: DEFINITO IL RIPARTO DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE

Con Decreto del 28 marzo 2018 il Ministero Ambiente fissa il contributo a lui dovuto per l'anno 2016 per la propria attività di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti, da parte dei Consorzi e dei soggetti individuati dal Codice attraverso specifiche quote di riparto, fissate in parte in quota fissa, in parte con riferimento al valore della produzione, entro 90 giorni a partire dal 24 maggio 2018. **Il contributo dovuto:** Il contributo a favore del Ministero dell'ambiente riguarda l'attività di prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e la vigilanza sulla efficienza ed economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché sulla tutela della salute pubblica e dell'ambiente. L'attività di vigilanza e controllo prevede un importo da corrispondere di due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione; il riparto avviene ogni anno con decreto ministeriale (da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno) ed è a carico del Consorzio nazionale imballaggi (di cui all'articolo 224) e dei soggetti (di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c)) e dei Consorzi (di cui agli articoli 233, 234, 235, 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228).

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Gestione-e-vigilanza-su-traffico-rifiuti-definito-il-riparto/b3b859e7-2bea-482a-a634-e071e9a8f065/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_29_5_2018

REGIONE LOMBARDIA: PIANO TRIENNALE STRAORDINARIO DI INTERVENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

RITENUTO opportuno predisporre un “Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che rappresenti lo strumento di pianificazione, di cui Regione Lombardia intende dotarsi per affrontare l’aumento di infortuni sul lavoro mortali (anche plurimi) che, dall’inizio del 2018, che sta interessando le imprese lombarde; **VISTO** il “Protocollo di Intesa per potenziare la sicurezza sul lavoro in ambiti particolarmente a rischio” - siglato da Regione Lombardia, da ATS Città Metropolitana di Milano e da altri soggetti istituzionali con competenza in materia nonché da Assolombarda – Confindustria Milano Monza e Brianza, da Assimpredil e dalle Confederazioni Sindacali e le OO.SS dei lavoratori CGIL, CISL e UIL di Milano presso la Prefettura di Milano il 20 aprile 2018 – col quale si intende contrastare, relativamente al territorio della provincia di Milano, il fenomeno infortunistico attraverso il rafforzamento delle attività di prevenzione a partire dai settori e dagli scenari di esposizione con una più alta esposizione al rischio

Continua a leggere: http://www.anci.lombardia.it/documenti/7741-DGR%20n.%20XI_164_29%20maggio%202018.pdf

INTERPELLO: TUS E MISURE DI SICUREZZA PER POLIZIA LOCALE IMPEGNATA IN CAMPI NOMADI

Disponibile online sul sito dell'Ispettorato nazionale del Lavoro un nuovo interpello in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Lo scrivente è il Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) che pone due diversi quesiti: il primo relativo all'applicazione delle norme del Testo unico di Sicurezza alle forze di Polizia locale. Il secondo riguarda la determinazione come "luogo di lavoro" ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza, di alcuni campi nomadi nei quali avvengono frequentemente roghi potenzialmente in grado di causare danni alla salute (e all'ambiente).

Polizia locale e applicazione del Testo Unico Chiede innanzitutto il Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) se, e in che misura, l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 si applichi nei confronti dei dipendenti della Polizia Locale e se essi possano essere incardinati nelle Forze «destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica». La Commissione risponde che il d.lgs. n. 81/2008 si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio e, pertanto, riguarda anche l'attività svolta dagli appartenenti alla Polizia Locale alla quale si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, qualora l'attività comporti - ai sensi degli articoli 3 e 5 della già citata legge n. 65/1986 - lo svolgimento di "compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica".

Polizia locale e luoghi di lavoro e valutazione dei rischi Il Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) chiede poi se, ai fini della valutazione del rischio le postazioni mobili o soggette a cambiamento, ed in particolare i luoghi dove si innescano roghi, costituiscano ambiente di lavoro, e se pertanto vi sia un obbligo, da parte dei Comandi di Corpi di Polizia Locale, di predisporre le misure di sicurezza generali previste dal TUS (artt. 62 e segg., 42 e segg.) e, più specificamente, quelle di cui all'allegato IV del medesimo Decreto (artt. 1, 2, 4) nell'ambito dell'attività di presidio dei roghi medesimi". La Commissione richiama l'art.62 del d.lgs. n. 81/2008 e afferma che "*ferme restando le disposizioni di cui al titolo I*", per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. n. 81/2008, si intendono, unicamente ai fini dell'applicazione del Titolo II, i "*luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro*". Infine, conferma il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi alle caratteristiche peculiari dei compiti e delle attività svolte dai singoli lavoratori ovvero alla specifica situazione organizzativa.

Fonte: InSic

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Interpello-TUS-e-misure-di-sicurezza-per-polizia-locale/04abb70-3c84-4b74-992f-bd2c6abc77f2/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_12_6_2018

DOCUMENTAZIONE

LA TUTELA DELLA GRAVIDANZA NEI LUOGHI DI LAVORO

INAIL ha dedicato un utile Factsheet alla "Tutela della gravidanza", che riassume i rischi lavorativi cui è esposta la gestante (e la prole) sui luoghi di lavoro. In un'utile tabella sono anche riportati i principali fattori di rischio correlati agli effetti sulla salute riproduttiva: si tratta di rischi specifici (fisici, chimici, biologici, etc) e derivanti da fattori organizzativi (turni, posture). INAIL elenca anche le azioni di prevenzione da intraprendere da parte del datore di lavoro per garantire posti di lavoro sicuri alla gestante... *La gestione della gestante sul luogo di lavoro* Il datore di lavoro deve in collaborazione con il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS),

- identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l'allattamento.
- integrare il Documento di valutazione dei rischi (DVR) (art. 28 d.lgs. 81/2008) con l'analisi e l'identificazione delle operazioni incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che intende adottare nel caso di gravidanza: modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro; spostamento delle lavoratrici ad altra mansione non a rischio; e ove non possibile, deve fare richiesta agli Enti competenti di interdizione anticipata dal lavoro;
- Informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione dei rischi e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena venga a conoscenza.
- formazione/informazione da trasmettere alle lavoratrici sulla reale percezione del problema dei rischi lavorativi, che nella maggior parte dei casi risultano sovra o sottostimati: "la comunicazione del rischio è parte integrante della gestione del rischio stesso".

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-tutela-gravidanza-luoghi-lavoro.pdf>

ASSEVERAZIONE DEI MOG: IN VIGORE IL RAPPORTO TECNICO UNI/TR 11709:2018

UNI ha adottato il rapporto tecnico UNI/TR 11709:2018 che fornisce gli indirizzi operativi validi per tutti i comparti lavorativi, utili al rilascio dell'asseverazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) della salute e sicurezza sul lavoro adottati ed efficacemente attuati. Il rapporto tecnico "Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza - Modalità di asseverazione da parte di Organismi Paritetici" fornisce altresì il testo valido per l'elaborazione delle norme tecniche che trattino le modalità di asseverazione da parte degli Organismi Paritetici (OP) di specifici settori.

L'asseverazione

L'Asseverazione è un processo particolare mediante il quale si garantisce che i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza siano effettivamente attuati e applicati dall'azienda stessa. In ambito edile, il processo di asseverazione, che prende avvio con la richiesta da parte dell'impresa edile al CPT, prevede sostanzialmente tre fasi: una fase Istruttoria, caratterizzata dalla richiesta di asseverazione e dalla verifica dei pre-requisiti di accesso al servizio di asseverazione dell'impresa richiedente, una fase di Verifica durante la quale si effettua appunto la verifica e l'analisi di tutti gli obblighi documentali e un'ultima fase, Valutativa, caratterizzata dalla valutazione del rapporto di verifica e dal rilascio dell'asseverazione. La prassi di riferimento "Indirizzi operativi per l'asseverazione nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile" è disponibile e liberamente scaricabile dal sito UNI.

Chi sono gli Organismi Paritetici

L'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 definisce come organismi paritetici quelli costituiti ad iniziativa di "una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". Con la Circolare del 29 luglio 2011 il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito la sua

interpretazione sui requisiti necessari agli Enti per poter essere identificati come "organismi paritetici.

Oltre a svolgere e promuovere le attività di formazione, gli organismi paritetici devono anche: - asseverare l'adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi e gestionali di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/08 e di cui al D.Lgs. n. 231/2001; - designare e comunicare alle aziende che non hanno nominato il proprio RIs aziendale il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; - comunicare all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e gli RIs correlati.

fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Asseverazione-dei-MOG-Rapporto-Tecnico-UNITR-11709-2018/65f428b8-688d-4ce4-9229-acb102ddaa7b/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_29_5_2018

GLI INFORTUNI DEI LAVORATORI DEL MARE

La Sezione 'Sistemi di sorveglianza e gestione integrata del rischio', del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'Inail, ha condotto un'analisi degli infortuni nel settore marittimo-portuale, anche nel quadro di una collaborazione con gli enti competenti, allo scopo di approfondire le problematiche della sicurezza sul lavoro. L'analisi è effettuata sulla base dei dati derivanti da due fonti informative: le schede di rilevazione degli infortuni subiti dai lavoratori marittimi indirizzate alle Capitanerie e l'archivio Infor.Mo che riposta le informazioni sui fattori causali evidenziati nel corso delle inchieste infortuni condotte dalle Asl. Nel report è presente anche una sintetica descrizione del profilo di rischio nel settore marittimo-portuale.

Fonte: INAIL

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/publicazioni/catalogo-generale/pubbl-infortuni-lavoratori-del-mare.html>

VACCINAZIONE ANTIINFLUENZALE E OPERATORI SANITARI: UN CASO DI STUDIO

La **vaccinazione antiinfluenzale** è una vaccinazione sicura ed efficace, protegge i soggetti più fragili e a rischio di complicanze e garantisce il corretto funzionamento dei servizi sociali essenziali. Per queste ragioni la vaccinazione è **fortemente raccomandata in alcune categorie di lavoratori** e offerta, attivamente e gratuitamente, dai servizi territoriali di prevenzione, direttamente o attraverso servizi collegati. Una categoria di lavoratori a cui sono rivolte specifiche raccomandazioni e per la quale è attiva una attenzione particolare nella rilevazione delle coperture vaccinali è costituita dagli operatori sanitari. Durante la stagione invernale circa **il 20% degli operatori sanitari (OS) contrae l'influenza** e la maggior parte continua a lavorare facilitando la diffusione del virus e le infezioni nosocomiali, con danni diretti a pazienti e ad altri OS, con un aumento di morbilità. Numerosi studi evidenziano che la vaccinazione antiinfluenzale negli OS riduce il rischio di infezione tra i pazienti ospedalizzati e la mortalità nelle strutture residenziali. Su Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.5/2018 l'articolo di **S. Zaffina (Responsabile Unità di Funzione di Medicina del Lavoro presso Ospedale Pediatrico Bambino Gesù) e del suo team** di medici, ricercatori e infermieri analizza il quadro normativo, con riferimento al Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) e alla Carta di Pisa, spiega in che modo vengono effettuate le coperture vaccinali in Europa e negli Stati Uniti.

Fonte: InSic

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Vaccinazione-antiinfluenzale-operatori-sanitari-caso-studio/c9f96155-0062-4451-a80c-602488a4bce5/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_12_6_2018

CASSAZIONE PENALE, SEZ. 4, 17 GENNAIO 2018, N. 1871 - CADUTA DALLA SCALA: RESPONSABILITÀ DI UN DATORE DI LAVORO E DI UN PREPOSTO PER INIDONEA ATTREZZATURA E OMESSA VIGILANZA

Responsabilità di un datore di lavoro e di un preposto per inidonea attrezzatura e omessa vigilanza

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=17953:cassazione-penale,-sez-4,-17-gennaio-2018,-n-1871-caduta-dalla-scala-responsabilit%C3%A0-di-un-datore-di-lavoro-e-di-un-preposto-per-l-idonea-attrezzatura-e-l-omessa-vigilanza&catid=17&Itemid=138

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 06 GIUGNO 2018, N. 14523 - DEMANSIONAMENTO E RISARCIMENTO DANNO DA INFORTUNIO

Dal 2006 alla pubblicazione della sentenza di Cassazione Civile del 6 giugno 2018: storia di un'ordinaria follia "temporale"... (Con pazienza, è possibile comprendere anche il più astruso linguaggio legale di circostanza, buona lettura☺)

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18568:cassazione-civile,-sez-lav,-06-giugno-2018,-n-14523-demansionamento-e-risarcimento-danno-da-infortunio&catid=16&Itemid=138

SENTENZA N. 4941/2018 – INFORTUNIO MORTALE DURANTE L'OPERA DI DISBOSCAMENTO. NESSUNA ESTEMPORANEA TRASGRESSIONE DEL LAVORATORE, BENSÌ UNA CONDOTTA CONTRARIA ALLE REGOLE DI SICUREZZA CONOSCIUTA, ACCETTATA ED ADOTTATA DAL DATO

Non è configurabile la responsabilità del lavoratore quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenta evidenti criticità. Le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa. Il datore di lavoro deve dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli. La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale. Si tratta, infatti, di un soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che opera, piuttosto, quale "consulente" in tale materia del datore di lavoro, essendo e rimanendo quest'ultimo direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono soltanto dei "consulenti" e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico), vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario. La designazione del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare, non equivale a delega di funzioni, utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica e quindi non gli consente di trasferire allo stesso la posizione di garanzia che egli ordinariamente assume ex lege nei confronti dei lavoratori e che lo obbliga a prevenire la verifica di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa.

Fonte SicurInfo

<https://www.sicurinfo.com/prodotto/sentenza-n-4941-2018-infortunio-mortale-durante-lopera-di-disboscamento-nessuna-estemporanea-trasgressione-del-lavoratore-bensi-una-condotta-contraria-alle-regole-di-sicurezza-conosciuta-accet/>

SUL DIRETTORE DEI LAVORI NON GRAVANO OBBLIGHI DI CARATTERE ANTINFORTUNISTICO

La Suprema Corte di Cassazione, sezione Penale, con sentenza n. 25816 del 7 giugno 2018 ha affermato che non grava alcun obbligo di **carattere antinfortunistico** in capo al **direttore dei lavori** in quanto tale, **ma solo un obbligo di generale controllo sulla correttezza tecnica dello svolgimento dei lavori appaltati per conto del committente**. Lo stesso, pur essendo normalmente estraneo, quale figura tecnica, a qualsivoglia obbligo di natura prevenzionistica, nondimeno può essere riconosciuto responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli venga affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro. In tal caso, affinché tale posizione di garanzia possa ritenersi sussistente, è necessaria la prova certa dell'ingerenza nell'organizzazione del cantiere. Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza impugnata riteneva che la posizione di garanzia fosse provata non già per ingerenza, ma perché il direttore dei lavori - a norma dell'art. 127, D.P.R. 554/1999 - ricopriva anche la carica di coordinatore per l'esecuzione. Ma, per i giudici, **non è ammissibile che il direttore dei lavori assuma la qualifica di coordinatore dei lavori solo perché nominato in tal senso in assenza del possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni**.

Fonte: *edotto.com*

QUESITI

COSA SI DEVE INTENDERE PER COMPORTAMENTO "ABNORME" E "ESORBITANTE" DEL LAVORATORE ?

Riportiamo la questione per come le ha affrontate la Cassazione in un caso che riguarda le conseguenze che derivano, da un lato, **dai comportamenti omissivi del datore di lavoro rispetto agli obblighi su di esso gravanti di informazione, formazione del lavoratore e di vigilanza sull'operato dello stesso** e, dall'altro, **dai comportamenti negligenti, imprudenti e non rispettosi delle direttive datoriali posti in essere dal lavoratore**, ciò al fine di individuare ed attribuire correttamente le rispettive responsabilità.

In particolare, le contestazioni alle quali la Suprema Corte era chiamata a rispondere ruotavano intorno a due temi principali:

- 1) **se la condotta imprudente del lavoratore possa comportare l'esclusione della responsabilità per l'infortunio del datore di lavoro;**
- 2) quale sia il confine tra condotta c.d. **abnorme del lavoratore** che, quale causa sopravvenuta, esclude il nesso di causalità tra la condotta addebitata al datore di lavoro e l'evento lesivo, e **comportamento "esorbitante" del prestatore** che, viceversa, non ne interrompere il nesso di causalità, ma riduce solo la percentuale di responsabilità del datore di lavoro.

La Suprema Corte chiarisce come **il sistema della normativa antinfortunistica** si sia lentamente trasformato **da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro** che, in quanto soggetto garante, era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro la loro volontà), **ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi**

sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori; ciò, tuttavia, **non ha escluso che permanga la responsabilità del datore di lavoro laddove la carenza dei dispositivi di sicurezza o anche la mancata adozione degli stessi da parte del lavoratore non può certo essere sostituita dall'affidamento sul comportamento prudente e diligente di quest'ultimo**. In giurisprudenza, pertanto, dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" (che si rifà spesso all'art. 2087 cc), si è giunti – a seguito dell'introduzione del d. lgs 626/94, prima, e del d.lgs. 81/2008, poi – al ricorso del concetto di "area di rischio" che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, individuando i criteri che consentano di stabilire se la condotta del lavoratore risulti appartenente o estranea al processo produttivo o alle mansioni di sua specifica competenza. Si è così affermato il concetto di **comportamento "esorbitante"**, distinto da quello **"abnorme" del lavoratore**:

- è **ESORBITANTE** il comportamento che fuoriesce dall'ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci, nell'ambito del contesto lavorativo;
- è **ABNORME** quello che sia posto in essere in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro, al di fuori del contesto lavorativo, e che, dunque, non ha nulla a che vedere con l'attività svolta.

La recente normativa, osserva la Cassazione, impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia (cd. **principio di autoresponsabilità del lavoratore**): il datore di lavoro, quindi, **non ha più**, come in passato, **un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore**, pertanto, **una volta che abbia fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione, non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore, quando questa presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute ed alla comune prudenza**. Viceversa, laddove, come nel caso di specie, l'**infortunio sul lavoro sia stato originato oltre che dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, anche dalla mancata formazione del dipendente**, precisa la Cassazione, richiamandosi alla giurisprudenza correttamente indicata dalla Corte d'Appello, **nessuna efficacia causale viene attribuita al comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento**, in quanto questo è da ricondurre, comunque, alla mancata comunicazione da parte del datore di lavoro di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.

Fonte: Olympus

http://www.olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14302:cassazione-penale-sez-quarta-11092015-n-36882&catid=31&Itemid=126

In un'altra occasione, la suprema Corte ha chiarito che, **la condotta colposa del lavoratore infortunato non possa da sola considerarsi sufficiente a produrre l'evento, quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta, per cui - il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute**. Può definirsi **ABNORME** la condotta del lavoratore soltanto **SE SI PONE AL DI FUORI DI OGNI POSSIBILITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEI SOGGETTI PREPOSTI ALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E SIA ASSOLUTAMENTE ESTRANEA AL**

PROCESSO PRODUTTIVO O ALLE MANSIONI CHE GLI SIANO STATE AFFIDATE.

Comunque la condotta imprudente o negligente del lavoratore, ha aggiunto, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, **non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e ciò in quanto, tali disposizioni, secondo orientamento conforme della giurisprudenza della Corte di Cassazione, sono dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli.**

Fonte: PuntoSicuro

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/sull-applicazione-del-principio-di-autoresponsabilita-dei-lavoratori-AR-18133/>

EVENTI

PROGETTO PREVENZIONE 2020 LA COMUNITÀ DEGLI RLS

A Firenze si è svolta in una sala gremita di RLS la presentazione del progetto prevenzione 2020 dell'Inail con Cgil, Cisl e Uil nazionali. Il progetto ha dato vita ad una piattaforma con documentazione e di comunità di pratica degli RLS ed RLST.

Fonte: Lapo su LinkedIn

https://www.linkedin.com/groups/4466168/4466168-6410075295604363268?midToken=AQFvfmKQHxcfSg&trk=eml-b2_anet_digest-hero-24-hero%7Edisc%7Edisc%7E0&trkEmail=eml-b2_anet_digest-hero-24-hero%7Edisc%7Edisc%7E0-null-32o1r4%7Ej4eu5q3%7Edl-null-communities%7Egroup%7Ediscussion&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_b2_anet_digest%3B2B12ZyR%2BQQy9AxxJBj5aSQ%3D%3D





Numero verde 800 085303

Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.

<http://www.ital-uil.it/>

La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni. Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica. Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

- ▶ **L'assicurazione INAIL**
- ▶ **I lavoratori assicurati**
- ▶ **L'automaticità delle prestazioni**
- ▶ **La Denuncia dell'Infortunio**
- ▶ **La denuncia della Malattia Professionale**
- ▶ **Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL**
- ▶ **L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura**
- ▶ **La tutela degli infortuni in ambito domestico**

OBIETTIVO SICUREZZA: LA COLLABORAZIONE TRA RLS, RSPP E MEDICO COMPETENTE – UN’INDAGINE UTILE

La ricerca che AiFOS propone per il 2018 parte dalla consapevolezza dell’importanza della cooperazione tra i vari componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione quale prerequisito per garantire luoghi di lavoro sani e sicuri. Scopo del questionario è indagare le relazioni e le collaborazioni tra i soggetti coinvolti nella sicurezza aziendale per capire come le dinamiche relazionali influiscano sulla gestione stessa della salute e sicurezza in azienda. **Tramite i tre questionari predisposti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e Medici Competenti potranno indicare in quali attività vengono consultati in merito all'organizzazione della formazione e alla valutazione dei rischi, valutare le modalità di svolgimento della riunione periodica ed esprimere un giudizio sulle relazioni con gli altri attori coinvolti.** Solo la partecipazione di tutte le figure ai diversi processi decisionali, infatti, può portare ad una reale applicazione della sicurezza.

- A. QUESTIONARIO PER I MEDICI COMPETENTI:** <https://goo.gl/9kZmtS>
- B. QUESTIONARIO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:** <https://goo.gl/y88P1F>
- C. QUESTIONARIO PER I RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:** <https://goo.gl/Z17da6>

BUON LAVORO A TUTTI

SEGUITECI ANCHE SU:



<http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=4466168&trk=&ut=2qytuJEnLgnlg1>

**ENTRA NEL GRUPPO E CONSULTA IL BOLLETTINO ON LINE
SULLA SICUREZZA – NE VALE LA PENA 😊**

Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute